

Carta Carburante *Cartissima Q8*



**Utifar e Q8 hanno messo a punto una convenzione che concede agli iscritti con partita IVA una nuova opportunità per gestire le spese di carburante:
la Carta Carburante **CartissimaQ8****

- Addebito diretto in banca
- Sconto: €/litro 0.015 (IVA inclusa) sul prezzo alla pompa
- Spese amministrative annuali di soli 24 €
- Eliminazione scheda carburanti

**Offerta riservata ai soci Utifar
Tutte le informazioni sul sito
www.utifar.it - sezione **SERVIZI****

UTIFAR

LEGGE DI BILANCIO IN PENSIONE LA SCHEDA CARBURANTE

Neppure la vecchia scheda carburante cartacea è dunque sopravvissuta alla rivoluzione informatica del Fisco e infatti sta per essere definitivamente messa da parte dopo circa 40 anni di “onorata carriera” (era stata introdotta, per la cronaca, dall’art. 2 della L. n. 31/1977 e attuata con l’art. 1 del D.P.R. n. 444/1997).

Al Fisco per la verità non è mai stata simpatica - questo non è un mistero - e in realtà in più di qualche caso ha prestato il fianco ad alcuni abusi.

Già da qualche anno - per effetto dell’art. 1, comma 3-bis, del D.P.R. n. 444/1997, introdotto dall’art. 7, comma 2, lettera p) del D.L. n. 70/2011 - in deroga all’ordinaria disciplina prevista per la documentazione dell’acquisto di carburanti (proprio la nostra scheda) è stato concesso ai soggetti passivi IVA, ove acquistino carburante per autotrazione esclusivamente mediante moneta elettronica, l’esonero dalla compilazione della scheda, ma la novità non ha riscosso molto successo per una serie di difficoltà operative identificate per lo più nel difficile reperimento di tutti gli elementi dell’operazione necessari ai fini della registrazione contabile nelle ricevute di pagamento telematico.

Insomma, soltanto un “tuono” e neppure troppo avvertito.

Ma sempre recentemente, e a più riprese, si è messa a “tuonare” anche la Cassazione, ritenendo il documento inidoneo a costituire una valida pezza d’appoggio per la deduzione/detraazione dei relativi costi in caso di sua compilazione erronea e/o incompleta (in particolare, per l’assenza della firma di convalida del distributore di carburante: v. da ultimo Sent. Sez. V n. 16.809 del 07/07/2017).

Tutto questo però appartiene ormai al passato, perché con la Legge di Bilancio 2018, a partire dal prossimo 1° luglio, viene disposto in sintesi quanto segue:

gli impianti stradali di distribuzione sono obbligati a documentare con la fattura elettronica gli acquisti di carburante effettuati da imprese e professionisti nell’esercizio dell’attività (comma 920); l’esenzione dall’obbligo di rilascio della fattura (elettronica) ovvero dello scontrino/ricevuta fiscale (in una parola dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi in qualsiasi forma) vale solo per gli acquisti operati da clienti al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni (comma 921);

le spese per carburante per autotrazione sono deducibili - nelle misure previste - a condizione che siano effettuate esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili quali carte di credito, carte di debito o carte prepagate (comma 922);

l’iva sugli acquisti di carburante è detraibile - sempre nelle misure previste - purché il pagamento sia operato con i mezzi tracciabili appena ricordati (comma 923).

Come è evidente, quindi, l’intervento ha riformato nei fatti - per quanto riguarda gli aspetti documentali - l’intero regime di deducibilità/detraibilità ai fini delle imposte dirette/iva degli acquisti di carburante per autotrazione, confermando la crescente fiducia che il Fisco ripone nell’efficacia dell’informatizzazione degli adempimenti nel quadro dell’eterna lotta all’evasione.

Stavolta è piovuto sul serio...

Studio Associato Bacigalupo-Lucidi